

ADEMPIMENTI

Gestori dei marketplace: primo invio dei dati entro il 31 ottobre 2019

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, **facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all'interno dell'Ue**, sono tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori** che concludono compravendite avvalendosi di tali portali.

Tale adempimento è stato introdotto dall'[articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019](#), convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 (pubblicata in GU del 29.06.2019); la norma istitutiva stabilisce che il **soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica**, una piattaforma, un mercato virtuale (*marketplace*), un portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea** è tenuto a trasmettere, con **cadenza trimestrale**, una serie di dati commerciali relativi ai fornitori **per le annualità 2019 e 2020**.

Per “**fornitore**” si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, **effettua le vendite a distanza**. Per **mercati virtuali (marketplace)** s’intendono le piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, **residenti o non residenti** nel territorio dello Stato; in quest’ultimo caso, in assenza di una stabile organizzazione in Italia, il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati deve **identificarsi direttamente** (ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#)) oppure avvalersi di un **rappresentante fiscale residente** nel territorio dello Stato (ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)).

Per “**vendite di beni a distanza**” si intendono:

- le **cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore** a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (**vendite a distanza intracomunitarie di beni**);
- le **cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore** a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (**vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi**).

Tale comunicazione deve essere effettuata **entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre**, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario

abilitato, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell'[articolo 13 D.L. 34/2019](#); in sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.

Con il [Provvedimento prot. n.660061 del 31 luglio 2019](#), sono state stabiliti i **termini** e le **modalità di trasmissione** dei dati in argomento. I soggetti passivi trasmettono all'Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell'anno solare, i **seguenti dati relativi a ciascun fornitore** che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

1. la **denominazione** o i **dati anagrafici** completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
2. il numero totale delle **unità vendute** in Italia;
3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei **prezzi di vendita** o il **prezzo medio di vendita**, espressi in euro.

La **mancata trasmissione dei dati** o la loro incompletezza **determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d'imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso**, o hanno trasmesso in modo incompleto, i **dati descritti in precedenza**. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta **se dimostrano che l'imposta è stata assolta dal fornitore**. Qualora, invece, vengano trasmessi dati incompleti, i suddetti soggetti non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano di avere adottato **tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati** presenti sulla piattaforma digitale.

La **trasmissione si considera effettuata** nel momento in cui è completata la ricezione del **file**, a **seguito del risultato positivo dell'elaborazione**, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Si ricorda, infine, che **entro il 31 ottobre 2019** vanno trasmessi anche i dati stabiliti dall'[articolo 11-bis, comma da 11 a 15, D.L. 135/2018](#), convertito con Legge 12/2019, che fanno riferimento al **periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 4, D.L. 34/2019](#). In particolare, i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis citato prevedono che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le **vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro**, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Analogamente, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, **console da gioco, tablet pc e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea**, a una persona che **non è un soggetto passivo**, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia **ricevuto e**

ceduto detti beni.